
D.LGS, 81/2008 – Principali novità introdotte dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella L. n. 215 del 17 dicembre 2021

Principali novità introdotte nella normativa antincendio in ambito scolastico




Incontri provinciali – a.s. 2022/23

A cura della Prof.ssa Carbone Carolina



D.LGS. 81/2008 –
Principali novità
introdotte dal D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021,
convertito nella L. n. 215
del 17 dicembre 2021



Incontri provinciali – a.s. 2022/23

A cura della Prof.ssa Carbone Carolina



Novità introdotte dal *D.L. n.* 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella *L. n.* 215 del 17 dicembre 2021

Capo III

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 13

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo del D.Lgs. 81/08 integrati/modificati

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 13 - Vigilanza

Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (sostituito)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 19 - Obblighi del preposto

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Novità introdotte dal *D.L. n.* 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella *L. n.* 215 del 17 dicembre 2021

Capo III

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 13

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo del D.Lgs. 81/08 integrati/modificati

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 51 - Organismi paritetici

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso (dei DPI)

Articolo 99 - Notifica preliminare



MOUTE

Novità introdotte dal *D.L. n.* 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella *L. n.* 215 del 17 dicembre 2021

Articoli del D.Lgs. 81/08 integrati/modificati


Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 19 - Obblighi del preposto

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE



ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

LINEA GERARCHICA **DELLA SICUREZZA** (soggetti destinatari di obblighi) **Datore di lavoro** (Dirigente Scolastico) **Dirigente R-ASPP** (DSGA, vicario del DS, responsabile/referente di plesso/succursale) Medico Competente **RLS Preposto** Addetti emergenze (responsabile di laboratorio, (PS e Antincendio) docente di laboratorio, capo ufficio, capo squadra.. Lavoratore PREVALE COMUNQUE IL (dipendente della scuola, studente equiparato) PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

ART 299 D. LGS 81/2008

L'art. 299 del D.Lgs. 81/2008 riconosce il principio di effettività.

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2,comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) e e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, <u>pur sprovvisto di regolare investitura</u>, <u>eserciti in concreto i poteri giuridici</u> riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

"In tema di infortuni sul lavoro, l'individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa [datore di lavoro, dirigente, preposto] deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti" [Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 6025 del 20 aprile 1989] e "deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)" [Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 9874 del 14 ottobre 1992], come a dire che la mansione concretamente esercitata prevale sulla qualifica formale e apparente.



D. Lgs. 81/08 - art. 2 - Definizioni

DATORE DI LAVORO (NELLA PA)

Dirigente al quale spettano i poteri di **gestione**, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal vertice della PA tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri **decisionali** e di **spesa**.

DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA (Dirigente Scolastico)

È **responsabile** della sicurezza e della salute, non solo dei <u>docenti</u> e del <u>personale ATA</u>, ma anche di <u>tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo</u> all'attività lavorativa e degli <u>allievi</u> anche quando questi sono equiparati ai lavoratori perché impegnati in attività di laboratorio.



D. Lgs. 81/08 - art. 2 - Definizioni

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle <u>competenze professionali</u> e <u>nei limiti di poteri</u> gerarchici e funzionali <u>adeguati alla natura dell'incarico</u> conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale **potere di iniziativa.**



PREPOSTO # DIRIGENTE

Il preposto *non adotta* misure di prevenzione, ma **fa osservare** quelle che sono state <u>predisposte</u> dal datore di lavoro e dai dirigenti.





Possibili preposti a scuola

PREPOSTO	SOGGETTI VERSO CUI VIENE INDIRIZZATO IL RUOLO DI PREPOSTO			
ITP e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l'uso dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni in cui questi sono equiparati a lavoratori			
Insegnanti di area scientifica durante l'uso dei laboratori o di aule attrezzate	limitatamente alle condizioni in cui			
Responsabile di laboratorio	Insegnanti e assistenti tecnici di Iaboratorio			
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente)	Personale ausiliario			

PREPOSTO	SOGGETTI VERSO CUI VIENE INDIRIZZATO IL RUOLO DI PREPOSTO				
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio				
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino				
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca				
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio				



PREPOSTO

D. Lgs. 81/08 - Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Al comma 2 si specificano i contenuti del DVR, tra cui:

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.



Anticipazione della procedura atta a definire, per il **PREPOSTO**: individuazione attraverso formale nomina, comunicazione compiti e responsabilità.

... tuttavia, fino a «ieri»

Non necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti (preposto di fatto).



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Al comma 1 viene introdotta la lettera b bis):

individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle <u>attività di vigilanza</u> di cui <u>all'articolo</u> 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro <u>possono stabilire</u> l'emolumento <u>spettante</u> al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto <u>non può subire</u> pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.



Si tratta di un obbligo nuovo che comporta sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, c. 5, lett. d)]



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

<u>Osservazione</u>



L'azienda/Dirigente scolastico individua il preposto con un suo atto interno (nomina, atto di individuazione, incarico, comunicazione del ruolo di preposto ecc.) e il lavoratore deve firmarlo per presa visione o per accettazione.

L'individuazione del preposto deve essere esplicita e scritta.

La <u>legge lascia libertà di forma all'azienda su come individuare e nominare il preposto</u>.





MODULO DI INCARICO

Quali contenuti possibili

- Luogo, data
- Firma DS
- Firma preposto
- Soggetti verso cui ricade l'azione di preposto
- Obblighi (art. 19 del D.Lgs. 81/08)
- Obblighi formativi (art. 37, c. 7-ter del D.Lgs. 81/08)
- Sanzioni (art. 56, c. 7-ter del D.Lgs. 81/08)

Possibile rifiuto dell'incarico

È improprio parlare di un possibile rifiuto da parte di un soggetto a ricoprire tale ruolo.

Il rifiuto del soggetto interessato a svolgere la funzione di Preposto non appare un'opzione plausibile proprio nel momento in cui tale ruolo sia legato naturalmente alle sue mansioni in concreto espletate.

Il D.Lgs. 81/08 non prevede infatti tale possibilità (a differenza degli addetti alle emergenze, come da art. 43, c. 3).



introdotte dal *D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021* e dalla relativa *LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021* di conversione

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE



SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE

Cassazione Penale, Sez. IV 14 gennaio 2010, n. 1502

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3626

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4340

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4325



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





Cassazione Penale, Sez. IV 14 gennaio 2010, n. 1502

Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto "iure proprio".

Si deve cioè precisare che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l'inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo.

E' pertanto del tutto improprio il richiamo alla delega, o meglio alla assenza di delega, da parte del datore

[...]



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

La lettera a) del comma 1 è così modificata:

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Al comma 1 viene introdotta la lettera f bis):

in caso di **rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature** di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, **se necessario**, <u>interrompere temporaneamente l'attività</u> e, comunque, <u>segnalare tempestivamente</u> al datore di lavoro e al dirigente <u>le non conformità rilevate</u>.





MODULO PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Quali contenuti possibili (da condividere con il SPP)

- Identificazione preposto, locale, data ispezione
- Oggetti della verifica (di natura tecnica e comportamentale):

Ambiente di lavoro

Disposizioni in materia di salute e sicurezza

Attrezzature

Sostanze chimiche

DPI

- Descrizione delle NC rilevate e delle Azioni Correttive
- Eventuali richiami
- Firma preposto



POSSIBILI CRITERI PER INDIVIDUARE IL PREPOSTO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Deve essere individuato un insegnante come preposto in tutte le situazioni in cui gli allievi sono equiparati a lavoratori



quando sono impiegati
 effettivamente in laboratorio nell'uso
 di sostanze e attrezzature di lavoro

- quando sono impiegati in aula (non laboratorio, es. ed. artistica) in cui si usano sostanze o attrezzature di cui si sono valutati i rischi e questi sono presenti nel DVR
- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata
- quando usano **VDT** (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

Si ritiene non siano equiparabili a lavoratori



Gli allievi di ogni età durante le attività in palestra.



Gli allievi nelle situazioni in cui il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative.

Gli allievi della scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a tale scopo.

In caso di compresenza di due docenti ambedue sono preposti



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Viene introdotto il comma 8 bis:

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;



I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale: "arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro" [Art. 55, c. 5, lett. d)]



HOUTA

Novità introdotte dal *D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella L. n. 215 del 17 dicembre 2021*

Articoli del D.Lgs. 81/08 integrati/modificati

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Viene aggiunto, al comma 2:

"Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla <u>rivisitazione</u> e alla <u>modifica</u> degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della <u>durata</u>, dei <u>contenuti minimi</u> e delle <u>modalità</u> della <u>formazione</u> obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.



<u>D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI</u>

	Accord	lo Sato-F	Regioni	del	2011
--	--------	-----------	---------	-----	------

ccordo sato-	o Sato-Regioni del 2011				
	LAVORATORI	PREPOSTI	DIRIGENTI	DS-RSPP	
Ore formazione generale	4	4	16	32	
Ore formazione specifica	8 (4 per amministrativi)	8			
Ore formazione aggiuntiva		8			
Ore aggiornamento quinquennale	6	6	6	10	
Requisiti corsi	Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Nominativi docenti Max 35 partecipanti Registro presenze Declinazione contenuti	Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Registro presenze	Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Registro presenze	Resp. progetto formativo Max 35 partecipanti Registro presenze	
Massimo ore assenze	10%	10%	10%	10%	
Verifica finale	NO*	SI	SI	SI	
E-learning formazione	SI (corso generale)	SI (punti 1- 5) (ASR 2016)	SI	SI (moduli 1 e 2)	
E-learning aggiornamento	SI	SI	SI	SI	

Accordo Stato Regioni del 2011

Accordo Stato Regioni del 2016



Ad oggi

^{*} SI, solo per e-learning (ASR 2016)

^{**} SI, per formazione specifica basso rischio (ASR 2016)

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Viene aggiunto, al comma 5:

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Viene sostituito il comma 7:

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.



introdotte dal *D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021* e dalla relativa *LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021* di conversione

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Viene aggiunto il comma 7-ter:

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della **formazione** nonché **l'aggiornamento periodico dei preposti** ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte **interamente** con **modalità in presenza** e devono essere ripetute con **cadenza almeno biennale** e comunque **ogni qualvolta sia reso necessario** in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



arresto da due a quattro mesi o ammenda 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, c. 5, lett. c)]



MOUTA

Novità introdotte dal *D.L. n.* 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella *L. n.* 215 del 17 dicembre 2021

Articoli del D.Lgs. 81/08 integrati/modificati

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente



RESPONSABILITÀ CIRCA INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Comma 3

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare [...] la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a [...] istituzioni scolastiche ed educative restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.



RESPONSABILITÀ CIRCA INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Ente proprietario/gestore

Interventi strutturali e manutenzione

Dirigente scolastico

- Valutazione dei rischi
- Segnalazione dei rischi e richiesta mirata di interventi strutturali e di manutenzione all'ente proprietario
- Realizzazione di misure provvisorie organizzative, procedurali, in-formative alternative



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Viene aggiunto il comma 3.1:

I dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Viene aggiunto il comma 3.1:

Qualora i Dirigenti, sulla base della <u>valutazione</u> svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la <u>sussistenza di un pericolo grave e immediato</u>, possono <u>interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici</u> assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.



Con l'esclusione della responsabilità civile, amministrativa e penale, viene scongiurato il rischio per i dirigenti scolastici di incorrere nei reati di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Viene aggiunto il comma 3.2:

Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, <u>la valutazione dei rischi strutturali</u> degli edifici e <u>l'individuazione delle misure</u> necessarie a prevenirli sono di esclusiva <u>competenza dell'amministrazione</u> tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, <u>con proprio decreto</u> da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le <u>modalità di valutazione congiunta</u> dei rischi connessi agli edifici scolastici.



MOUTA

Novità introdotte dal *D.L. n.* 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella *L. n.* 215 del 17 dicembre 2021

Articoli del D.Lgs. 81/08 integrati/modificati

Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 55 - SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE

Al comma 5, la lettera c) dopo le parole "commi 1, 7," è inserita la seguente: "7-ter" :

Nella pratica, sono previsti l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione, da parte del DL e del dirigente, di quanto previsto dal nuovo comma introdotto dal D.L. 146/2021, ovvero delle modalità con cui garantire una formazione e un aggiornamento periodico dei preposti adeguati (modalità in presenza, aggiornamento almeno biennale).



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 55 - SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE

c. 5, lettera d) (sostituita)

Nella pratica, sono previsti l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione, da parte del DL e del dirigente,

- -di quanto previsto dal nuovo comma b-bis) introdotto all'art. 18 dal D.L. 146/2021, ovvero della mancata individuazione del/i preposto/i e della sua facoltà di non avere alcun pregiudizio nello svolgimento delle sue mansioni;
- -di quanto previsto dal nuovo comma 8-bis) introdotto all'art. 26 dal D.L. 146/2021, ovvero dell'esplicita individuazione del/i preposto/i nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 56 - SANZIONI PER IL PREPOSTO

c. 1, lettera a)

Nella pratica, sono previsti l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione, da parte del preposto e nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, anche di quanto previsto dalla nuova lettera f-bis) introdotta all'art. 19, c. 1 dal DL 146/2022, ovvero in caso di mancata interruzione temporanea dell'attività, se necessario, e conseguente segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente delle non conformità rilevate (deficienze di mezzi/attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo) durante la vigilanza.



introdotte dal *D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021* e dalla relativa *LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021* di conversione


D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 13 - VIGILANZA

Comma 1

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **Azienda Sanitaria Locale** competente per territorio, dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** [...].



Principali novità introdotte nella normativa antincendio in ambito scolastico



Incontri provinciali – a.s. 2022/23

A cura della Prof.ssa Carbone Carolina



Le varie proroghe

Evoluzione normativa che ha più volte prorogato il termine ultimo per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici:

1997 (D.M. 26 agosto 1992)


31/12/2016 (D.L. 30 dicembre 2015, n° 210 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n° 21 cd. «Milleproroghe 2015» + DM 12/5/2016)

31/12/2017 (D.L. 30 dicembre 2016, n° 244 convertito con legge 27 febbraio 2017, n° 19 (c.d. «Milleproroghe 2016» + DM 21/03/2018 che fornisce indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio, pur non prorogando i termini per l'adeguamento)

31/12/2018 (legge 21 settembre 2018, n° 108)

31/12/2021 (legge 8 agosto 2019, n° 81 di conversione del DL 28 giugno 2019, n. 59)

31/12/2022 (DL 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21).



DL 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».

All'art. 2, c. 4-septies, stabilisce che il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e gli asili nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2022.

DL 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modifiche dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».

All'art. 6, ai c. 3-bis e 3-ter, stabilisce che il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, sia fissato al 31 dicembre 2024, demandando al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione, con decreto, di idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento e delle scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.



DPR 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (GU n.221 del 22/09/2011)

Individua le <u>attività soggette ai controlli</u> di prevenzione incendi e disciplina la <u>verifica delle condizioni di sicurezza antincendio</u> (attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).



Le strutture scolastiche sono soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VVF.

SOGGETTI GIURIDICI COINVOLTI

negli adempimenti circa la prevenzione incendi nell'edificio scolastico

PROPRIETARIO

(Comune, Provincia)

Responsabile delle **strutture** e degli **impianti**.



AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Responsabile

dell'organizzazione

e della gestione

dell'attività.



Semplifica le procedure di prevenzione incendi.

Tiene conto dell'introduzione della SCIA (Legge n. 122/2010).

Classifica le attività in tre categorie in base al rischio, alla loro dimensione e complessità.

Aggiorna l'elenco delle attività soggette al controllo dei VVF.



Attività dotate di "regola tecnica" e con un limitato livello di complessità.

3 | "

Attività dotate di "regola tecnica" con un maggiore livello di complessità o attività sprovviste di "regola tecnica" ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C.



Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una "regola tecnica".



D.P.R. 151/11 - ALL. I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	Attività	Categoria		
		Α	В	С
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone;	oltre 300 persone
	asili nido con oltre 30 persone presenti.		asili nido	



MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Considerate **SOSTANZIALI**, ai fini della sicurezza antincendio, da specifiche norme tecniche



Considerate NON
SOSTANZIALI, ai fini
della sicurezza
antincendio, da
specifiche norme
tecniche



DOCUMENTARE AL
COMANDO VVF LE
MODIFICHE

NON AGGRAVIO

preesistenti condizioni di sicurezza antincendio



SCIA +
Dichiarazione di
non aggravio del
rischio incendio
a firma di
professionista
antincendio


AGGRAVIO

preesistenti condizioni di sicurezza antincendio



Slide successive





^{*} Progetto di nuovi impianti o costruzioni, nonché progetti su modifiche da apportare all'esistente, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.



I PROCEDIMENTI

♦ VALUTAZIONE DEI PROGETTI (art. 3 DPR 151/2011) (cat. B/C)

♦ SCIA (art. 4 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)

♣ ATTESTAZIONE DI RINNOVO (art. 5 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)

♠ RICHIESTA DI DEROGA (art. 7 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)

♣ NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F) (art. 8 DPR 151/2011) (cat. B/C)

♦ VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 9 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)



ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

Ogni 5 anni (ovvero ogni 10 anni per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I)



I responsabili delle attività appartenenti alle categorie A, B e C devono inviare al Comando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.



Pertanto anche per le **attività di cat. C** non occorre più rinnovare il CPI (che non ha scadenza).

Professionista antincendio



Certifica l'efficienza
e la funzionalità degli
impianti di
protezione
antincendio



RICHIESTA DI DEROGA

Se la presenza di vincoli (strutturali, impiantistici, edilizi, storicoarchitettonici...) non consente di rispettare uno o più punti delle di prevenzione incendi norme (regole tecniche di tipo "deterministico-prescrittivo") emanate dal Ministero dell'Interno. con la deroga i responsabili delle attività appartenenti alle categorie A, B e C possono sanare queste prevedendo misure situazioni tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

A firma di un professionista antincendio.



Documentazione tecnico - progettuale

a) elaborati grafici

b) relazione tecnica

Specificare se trattasi di attività soggetta (all.I DPR 151/2011) o non soggetta

(Integrata con valutazione del rischio aggiuntivo dovuto alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e misure tecnicogestionali compensative)



NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F.)

Procedimento facoltativo.

I responsabili delle attività di categorie B e C possono richiedere l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Indicare gli aspetti di prevenzione incendi per i quali si chiede il parere preliminare. A firma di un professionista antincendio.



Documentazione
tecnico - progettuale,
limitatamente agli
aspetti di
prevenzione incendi
oggetto dell'istanza







VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Procedimento facoltativo.

I responsabili delle attività di categorie A, B e C possono richiedere al Comando visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Indicare gli aspetti di prevenzione incendi rispetto ai quali si chiede la verifica.

Documentazione tecnico illustrativa dell'attività, necessaria all'espletamento della verifica richiesta

Progetto (cat. A) o riferimento progetto approvato (cat. B -C) a firma di un **tecnico abilitato**.



Normativa vigente – Adempimenti del Dirigente Scolastico

Il DS, constatata la mancanza della certificazione in seguito alla verifica della documentazione in suo possesso con il proprio RSPP, richiede all'Ente Locale il C.P.I.

A seguito di tale segnalazione egli è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità, come precisato nei *pareri* dell'Avvocatura Generale dello Stato *n.* 384467 del 14 dicembre 2010 e n. 55563 del 15 febbraio 2012 (indirizzata a Ministero dell'Interno e MIUR, in risposta a quesiti formulati sulla titolarità in materia di acquisizione C.P.I. edifici scolastici). Il parere dell'Avvocatura ribadisce che il DS, dove ravvisi la mancanza di CPI, debba chiedere ed eventualmente diffidare l'Ente locale ad attivarsi per ottenere il CPI da parte dei Vigili del Fuoco ed esclude del tutto il DS da qualsiasi forma di responsabilità penale (sentenza della C.Cost. 282/1990).

Il parere n. 383514 del 13 dicembre 2010 richiama inoltre l'esenzione, di cui all'art. 5 del DM del 29 settembre 1998 n. 382, da «qualsivoglia ipotesi di responsabilità amministrativa ovvero civile dei DS».





DECRETO 21 marzo 2018 (G.U. del 29 marzo 2018)

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Rivolto agli Enti locali, responsabili dell'adeguamento alla normativa antincendio.

All'art. 2 riporta le **indicazioni programmatiche prioritarie** per gli edifici scolastici e i locali adibiti a **scuola**; all'art. 3 riporta le indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti ad **asili nido**.



In particolare, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 («Valutazione dei progetti») e 4 («Controlli di prevenzione incendi») del DPR 01 agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 (per gli asili nido delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014), esso stabilisce che le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative dei citati decreti ministeriali, che fissano tre livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a)

livello di priorità b)

livello di priorità c)



Normativa vigente - SCUOLE

livello di priorità a): disposizioni (del DM 26 agosto 1992) di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12

7.1. Impianto elettrico di sicurezza

Le scuole devono essere dotate di un **impianto elettrico di sicurezza alimentato da apposita sorgente**, distinta da quella ordinaria, che deve alimentare:

- a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante passaggi, uscite e percorsi di esodo
- b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

8. Sistemi di allarme

8.0. Generalità

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme il cui comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

8.1. Tipo di impianto

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2* dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono. Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.



^{*} Nota: secondo la classificazione del DM 26 agosto 1992, sulla base delle presenze contemporanee prevedibili.

Normativa vigente - SCUOLE

livello di priorità a): disposizioni (del DM 26 agosto 1992) di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) ; 8; 9.2; 10; 12

9.2. Estintori

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

10. Segnaletica di sicurezza

Si applicano le vigenti disposizioni di cui al DPR 8 giugno 1982, n. 52454 (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982).

12. Norme di esercizio

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici riportante gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti. Essi deve essere aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.



Normativa vigente - SCUOLE

livello di priorità a): disposizioni (del DM 26 agosto 1992) di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) ; 8; 9.2; 10; 12

12. Norme di esercizio

- 12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza ed eseguite prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
- 12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
- 12.2. È vietato compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
- 12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente [...]
- **12.4.** [...]
- 12.5. I travasi di liquidi infiammabili devono essere effettuati in locali appositi e con recipienti/apparecchiature autorizzati.
- 12.6. Nei locali della scuola non appositamente destinati non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I quantitativi di liquidi infiammabili e/o sostanze che possono emettere vapori o gas infiammabili devono essere strettamente necessari.
- 12.7. Al termine dell'attività didattica l'alimentazione centralizzata di apparecchiature/utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
- 12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- 12.9. Eventuali scaffalature devono risultare a distanza di almeno 60 cm dall'intradosso del solaio superiore 12.10. Il titolare dell'attività può avvalersi di un responsabile della sicurezza in fase di gestione.

livello di priorità b): disposizioni (del DM 26 agosto 1992) di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3

6.1. Spazi per esercitazioni (connesse con l'attività didattica)

Devono essere ubicati, come i relativi depositi, ai piani fuori terra o al primo interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati. Le strutture e le porte (dotate di chiusura automatica) dovranno garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Se si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere presenti aperture di aerazione ricavate su pareti esterne di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale. Se si manipolano gas aventi densità superiore a 0,8, almeno 1/3 delle predette aperture deve essere costituito da grigliatura metallica e situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento. [...]

6.2. Spazi per depositi [...]

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche

Sono rappresentati da auditori, aule magne, sale per rappresentazioni. Devono essere ubicati fuori terra o al primo interrato fino a una quota massima di -7,50 m; se la capienza supera le 100 persone e sono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.[...]

6.6.1. Mense [...]

9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi [...]





Nota Min. Int. n. 5264 del 18 aprile 2018

OGGETTO: DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Rivolta ai soggetti responsabili (Dirigenti Scolastici)

In presenza di <u>attività scolastiche e asili nido</u> in esercizio **senza SCIA** ovvero **senza il completo adeguamento alle disposizioni normative**, fornisce indicazioni di **misure integrative** che possono essere prescritte, <u>alternativamente o congiuntamente</u>, in tali situazioni:

- il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- il datore di lavoro deve provvedere all'integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
 gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX
 del DM 10/3/1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della
 legge 28 dicembre 1996 n.609;



- devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;
- deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto dì allarme.

Da riportare nel registro dei controlli.



OBBLIGHI DI NATURA GESTIONALE

D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Dirigenti scolastici

- Designare RSPP, MC, ASPP e addetti all'emergenza
- Valutare il <u>rischio incendio</u> ed elaborare il <u>documento</u>
- Aggiornare il DVR
- Informare e formare i lavoratori e le figure preposte alla gestione della sicurezza antincendio
- Predisporre il Piano di emergenza
- Attuare le norme di esercizio

Art. 18, c.1

- b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.



OBBLIGHI DI NATURA GESTIONALE

Art. 43, c. 1

ebis) Il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Art. 43, c. 2

Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.

Art. 43, c. 3

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.



OBBLIGHI DI NATURA GESTIONALE- D.Lgs. 81/08

Art. 46, c. 3

- [...] i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
- a) i criteri diretti atti ad individuare:
 - 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2. misure precauzionali di esercizio;
 - 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4. criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

DM 03 SETTEMBRE 2021

«MINI CODICE»

DM
01 SETTEMBRE 2021
«CONTROLLI»

DM

O2 SETTEMBRE 2021 ((GSA))

Art. 46, c. 4

Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.



DM del 02 settembre 2021 (Decreto «GSA»)

In vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021.

IN VIGORE DAL 04/10/2022

Introduce importanti novità per la <u>formazione</u> degli addetti al servizio antincendio.

La denominazione dei corsi abbandona la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in **Livelli**:

- Livello 1 (ex Rischio basso ai sensi del DM del 10 marzo 1998)
- Livello 2 (ex Rischio medio ai sensi del DM del 10 marzo 1998)
- Livello 3 (ex Rischio alto ai sensi del DM del 10 marzo 1998)

SERIE GENERALE



Ministero dell'interno

DECRETO 2 settembre 2021.

Pag. 4



Estratto dell'art. 2

- 2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
 - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
 - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
 - luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- 3. Nel piano di emergenza sono altresì riportati i <u>nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione</u> delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.



GARANZIA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI

Novità rispetto al DM 10/03/1998

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (art. 5)

Formazione

LIVELLO 1

2 ore teoria

 \vdash

2 ore pratica SENZA prove di spegnimento

Scuole di ogni ordine e grado con meno di 100 persone presenti.

LIVELLO 2

5 ore teoria

+

3 ore pratica CON prove di spegnimento

Scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti (Rif. All. I DPR 151/2011)

LIVELLO 3

12 ore teoria

+

4 ore pratica CON prove di spegnimento

Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti.

L'esame finale per il conseguimento dell'idoneità tecnica è previsto soltanto per le scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti (All. IV del DM del 2 settembre 2021). L'attestato di idoneità tecnica ha valenza permanente.

Aggiornamento

LIVELLO 1

2 ore pratica
SENZA prove
di
spegnimento

LIVELLO 2

2 ore teoria

+

3 ore pratica CON prove di spegnimento

LIVELLO 3

5 ore teoria

+

3 ore pratica CON prove di spegnimento

Le attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, possono svolgersi anche in modalità a distanza di tipo sincrono (in aggiunta alla tradizionale formazione d'aula). No e-learning.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il decreto precisa (art. 7) che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.

Inoltre (art. 5) gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione o dell'ultimo aggiornamento (secondo quanto previsto dall'All. III).

Tuttavia, se <u>alla data di entrata in vigore</u> del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di **aggiornamento entro un anno dall'entrata in vigore** del nuovo decreto, ovvero **entro il 04/10/2023** (art. 7).



Soggetti formatori (art. 5, c. 6 e 7)

- ✓ Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- ✓ Soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6
- ✓ Datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Requisiti dei docenti (art. 6)

L'articolo 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce infatti precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO





Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

Almeno 1 dei seguenti criteri:

Documentata
esperienza ≥ 90
ore come docenti
antincendio in ambito
teorico e pratico, al
04/10/2022

Corso di formazione per docenti teorico/ pratici tipo A erogato dal Corpo nazionale VVF (art.26-bis D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, allegato V) Iscrizione elenchi del Ministero dell'interno (art.16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)

Corso di formazione tipo C per docenti erogato dal Corpo nazionale VVF fuoco limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (allegato V) Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendi o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

da AiFOS



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

Almeno 1 dei seguenti criteri:

Documentata esperienza ≥ 90 ore come docenti in materia antincendio in ambito teorico, al 04/10/2022 Corso di formazione tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale VVF (allegato V) Iscrizione elenchi Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendi o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

PER CHI NON HA IL DIPLOMA

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con ≥ 400 ore all'anno di docenza.

da AiFOS



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO



Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito

Documentata esperienza ≥ 90 ore come docenti antincendio in ambito pratico, svolte al 04/10/2022 Corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale VVF (allegato V) Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale VVF (servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno 10 anni)

da AiFOS




DM del 01 settembre 2021 (Decreto «CONTROLLI»)

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008" (GU Serie Generale n. 230 del 25/09/2021)

In vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Abroga l'articolo 3, c. 1, lettera e), l'art. 4 e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.



DECRETO 15 settembre 2022 (GU Serie Generale n. 224 del 24/09/2022)

Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25/09/2023.



Allegato II - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Il tecnico manutentore qualificato

- ha la responsabilità della corretta esecuzione della manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione;
- deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti [...] con i contenuti minimi [...].

La qualifica è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento [...] innanzi a un'apposita commissione esaminatrice.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso [...] e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione [...].

Il tecnico manutentore qualificato deve aggiornarsi sull'evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

DM del 03 settembre 2021 («Mini codice») G.U. 29/10/2021 n, 259

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si applica ai **luoghi di lavoro**, ad esclusione di:

- a) ai mezzi di trasporto;
- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci
- e) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Art. 2, c.1

La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DVR).



Art. 3, c.2

Per i **luoghi di lavoro a basso rischio di incendio**, così come **definiti** al punto 1, comma 2, dell'**allegato I**, che costituisce parte integrante del presente decreto, i **criteri di progettazione**, **realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio** sono riportati nel medesimo allegato.

Per le attività che non sono a basso rischio incendio (es. **SCUOLE**) i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio sulla sicurezza antincendio sono riportati nel **D.M.** 03/08/2015 Codice di prevenzione incendi (art. 2, c.3)

